

COMUNE DI ROMA

ATTUAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE
ZONE "O" - RECUPERO URBANISTICO

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE DEL
NUCLEO N.41 "VIA PERNIER LONGARINA"

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI PRESENTATE
AVVERSO IL P.P. ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N° 43 24/2/1995

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE
ARCH. DANIEL MODIGLIANI

Progettisti P.P. adottato.

Prof. Arch. S. Bracco (capogruppo), Dott. Arch. V. Moretti (capogruppo), Dott. Arch. M. Bellia, Dott. Ing. E. Cappelli, Prof. Arch. C. Lefebvre, Dott. Arch. M. Marocco, Dott. Arch. B. Moauro, Dott. Arch. M. Moncada, Prof. Arch. E. Mortola, Dott. Arch. S. Ombuen, Dott. Arch. C. Saratti, Prof. Arch. A. Sichenze, Dott. Arch. G. Troisi, Dott. Arch. L. Zoli

Elaborazione Controdeduzioni:

Arch. Daniel Modigliani, Arch. Giampiero Coletti, Arch. Giuseppe Luzzi
Arch. Rosamaria Ferlito, Geom. Mauro Bufalini, Geom. Mauro Pizzuti

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

4.7

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 41/O "VIA PERNIER - LONGARINA"

TITOLO I - GENERALITÀ E CONTENUTO DEL PIANO

CAPO I - GENERALITÀ

art. 1 - Validità delle norme

Le presenti norme tecniche valgono per l'attuazione del Piano Particolareggiato n. 41/00-"Via Pernier - Longarina" di esecuzione del P.R.G. del Comune di Roma approvato con D.P. il 16 dicembre 1965 e successive modificazioni ed integrazioni.

art. 2 - Applicazione della legge n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni

Per volumetria preesistente va considerata quella legittimamente realizzata o quella legittimata e/o legittimabile ai sensi di legge.

art. 3 - Rinvio a norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si applicano le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. approvate con deliberazione della G.R. n. 689 del 6 marzo 1979 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme di legge e regolamenti vigenti ed in particolare le disposizioni statali e regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 118 del 30.3.71 e n. 13 del 9.1.89 e relativi regolamento di attuazione e circolare esplicativa.

art. 4 - Perimetro del Piano Particolareggiato

Il perimetro del Piano Particolareggiato é quello previsto dalla variante di P.R.G. per il recupero dei nuclei edilizi spontaneamente sorti (delib. G.R. n. 4777 del 3/8/1983), salvo l'ampliamento resosi necessario per includere tronchi di viabilità.

CAPO II - NORME GENERALI

art. 5 - Distacchi

In tutte le zone previste dal Piano Particolareggiato per gli interventi edilizi di nuova edificazione, di completamento, demolizione e ricostruzione dell'edificazione esistente, i distacchi dai confini interni e dalla linea di delimitazione con aree pubbliche non potranno essere inferiori a ml. 5 a meno di quanto previsto all'art. 13 per quel che riguarda i distacchi dalle aree di parcheggio pubblico; in ogni caso dovrà comunque essere garantita una distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti degli edifici esistenti antistanti, qualora anche una sola delle pareti fronteggianti sia finestrata.

Il distacco minimo dal filo delle strade sia pubbliche che private non dovrà essere inferiore a ml. 5 per le strade di larghezza inferiore a ml. 7; a ml. 7,50 per le strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15, a ml. 10 per le strade di larghezza superiore a ml. 15.

art. 6 - Accessori

Nel rispetto dei distacchi di cui all'art. 5, oltre alla cubatura prevista dalle presenti norme è consentita la realizzazione di accessori non abitabili in misura complessiva non superiore a 1/50 dell'area del lotto con altezza non superiore a m. 2,50.

art. 7 - Costruzioni in aderenza

In tutte le zone, per lotti finitimi, potranno essere consentite le costruzioni in aderenza subordinando il rilascio della concessione per ogni edificio alla preventiva approvazione del progetto unitario dell'intero raggruppamento, da compilarsi in accordo fra i proprietari dei lotti.

art. 8 - Lotti minimi

La dimensione minima dei lotti é di mq. 500; tale dimensione potrà essere inferiore per i lotti costituiti a seguito di cessione regolarmente registrata alla data di adozione delle presenti N.T.A. e per quei lotti che a seguito delle previsioni del presente P.P. subiranno un esproprio parziale.

art. 9 - Obbligo di mantenere in buono stato gli edifici

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in stato di buona conservazione, sia per la stabilità che per l'igiene ed il decoro pubblico. In caso contrario ai proprietari potrà essere ingiunto di provvedere, entro il termine fissato dall'Amministrazione, alle opere occorrenti, pena l'esecuzione d'ufficio.

art. 10 - Sistemazione zone di distacco

Le zone di distacco vanno sistemate e mantenute a verde. E' fatto obbligo ai proprietari di mettere a dimora nelle zone di distacco essenze pregiate (olmo, leccio, quercia, pino, cipressi, etc.) nel numero di almeno due per ogni 200 mq. di superficie libera e dell'altezza minima di m. 3,50.

E' consentita la pavimentazione delle zone libere dalle costruzioni per un massimo del 30 % delle stesse.

art. 11 - Recinzioni

Le aree scoperte di proprietà privata non soggette a servitù di pubblico transito, contigue a strade pubbliche e private, piazze o zone a destinazione pubblica dovranno essere opportunamente recintate con decoro ed in armonia con l'ambiente, in conformità al regolamento edilizio.

CAPO III - CONTENUTO DEL PIANO

art. 12 - Zone di edificabilità

Il presente Piano Particolareggiato prevede le seguenti zone edificate o edificabili:

- a) Zona di conservazione dei volumi e delle superfici lorde esistenti residenziali, non residenziali e a destinazione d'uso mista
Tale zona è indicata sul grafico di P.P. n. 4.3 "Zonizzazione su base catastale" con linee inclinate a 45° ad interspazio di mm. 2 con puntinato interposto.
- b) Zona di completamento residenziale
Tale zona è indicata sul grafico di P.P. n. 4.3 "Zonizzazione su base catastale" con linee inclinate a 45° ad interspazio di mm. 2.
- c) Zona di completamento mista
Tale zona è indicata sul grafico di P.P. n. 4.3 "Zonizzazione su base catastale" con linee doppie inclinate a 45° ad interspazio di mm. 2.
- d) Zona di nuova edificazione residenziale
Tale zona è indicata sul grafico di P.P. n. 4.3 "Zonizzazione su base catastale" con linee verticali ad interspazio di mm. 1.
- e) Zona di nuova edificazione a destinazione d'uso mista - Comprensorio soggetto a convenzione
Tale zona edificabile è indicata sul grafico di P.P. n. 4.3 "Zonizzazione su base catastale" con doppie linee verticali ad interspazio di mm. 2. Il Comprensorio è individuato sul grafico suddetto con perimetro tratteggiato spesso e lettera "A" ed all'interno dello stesso, l'edificazione privata è consentita soltanto nelle aree indicate come fondiarie.

art. 13 - Sedi viarie e parcheggi pubblici, verde pubblico, servizi pubblici di quartiere

Il Piano Particolareggiato prevede le seguenti aree pubbliche:

a) Sedi viarie e parcheggi pubblici

- Strade private: tali strade risultano bianche sul grafico e potranno a giudizio dell'Amministrazione essere rese pubbliche o rimanere private; in tal caso sono gravate da servitù per la canalizzazione dei pubblici servizi e la loro conservazione dovrà essere affidata ai proprietari frontisti che dovranno costituirsi in consorzio secondo le norme di legge. Qualora non siano chiuse da cancello dovranno essere identificate come tali da apposito cartello portante la scritta "STRADA PRIVATA".
- Strade pubbliche: il Piano Particolareggiato prevede una rete di strade pubbliche individuate sull'elaborato grafico n. 4.3 "Zonizzazione su base catastale" con retino grigio. La dimensione delle sezioni stradali sono indicate sull'elaborato grafico n. 4.4 "Aree pubbliche e rete viaria" e verranno definite dai progetti esecutivi elaborati dagli uffici comunali competenti.
- Parcheggi pubblici: le aree destinate a parcheggio pubblico sono indicate negli elaborati grafici n. 4.3 "Zonizzazione su base catastale" con apposito simbolo.

Nel caso che le aree di proprietà privata destinate a strade pubbliche e a parcheggi pubblici vengano cedute gratuitamente al Comune, si considerano come appartenenti al lotto dal quale sono state cedute, al solo fine del conteggio della superficie per la individuazione della zona di edificabilità (art. 12) e il calcolo della cubatura edificabile. La cubatura dovrà essere realizzata sulla restante parte di proprietà destinata all'edificazione privata. Nel caso che i proprietari non addivengano alla cessione gratuita, le aree destinate a strade e parcheggi pubblici saranno espropriate e la cubatura realizzabile sarà solo quella corrispondente al prodotto dell'area residua destinata all'edificazione privata per l'indice di fabbricabilità previsto per quell'area dal Piano Particolareggiato.

In particolare le configurazioni delle aree destinate a parcheggio pubblico, ove cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale, sono da considerarsi indicative e potranno essere modificate in sede di rilascio di concessione edilizia, fermo restando la loro funzionalità, nonché la superficie complessiva.

I distacchi degli edifici dalle aree di parcheggio pubblico potranno, ove cedute gratuitamente, essere inferiori a m. 5.00 e comunque nel rispetto dei distacchi minimi previsti dal filo stradale (art. 5), ciò per facilitare l'inserimento delle sagome edilizie sui lotti edificabili.

b) Verde pubblico:

Il verde pubblico organizzato, indicato sull'elaborato grafico n. 4.3 "Zonizzazione su base catastale" con puntinato fitto regolare, è suddiviso in aree in funzione della loro fruibilità, dimensione e in relazione alle varie attività del tempo libero che vi si dovranno svolgere, individuate in:

- * gioco bimbi
- * parco libero

Le diverse destinazioni d'uso del verde pubblico organizzato sono indicate nel grafico con simboli specifici e per esse valgono le prescrizioni di cui all'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

c) Verde pubblico con perimetro di accorpamento della volumetria:

L'area destinata a "verde pubblico" contornata da un perimetro a puntinato regolare indicata sull'elaborato grafico n. 4.3 "zonizzazione su base catastale", nel caso che venga ceduta gratuitamente al Comune, darà diritto al proprietario alla cubatura corrispondente che potrà essere realizzata su qualsiasi altro lotto di proprietà privata posto all'interno del perimetro del P.P., compatibilmente con le altre normative del P.P stesso. Nel caso che i proprietari non addivengano alla cessione gratuita, le aree destinate a verde pubblico saranno espropriate.

d) Servizi pubblici di quartiere:

Tali zone, campite con retino quadrettato, sono indicate nell'elaborato grafico n. 4.3 "Zonizzazione su base catastale" e riportano un simbolo che ne individua la specifica destinazione d'uso. Per tali aree si rimanda a quanto previsto per la sottozona M3 dell'art.14 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

TITOLO II - EDIFICAZIONE

CAPO IV - GENERALITA'

Art. 14 - Quote

La quota del più basso calpestio a destinazione residenziale di edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione edilizia non dovrà essere inferiore a ml. 0,90 con riferimento alla quota delle sistemazioni esterne.

Art. 15 - Accorpamento delle cubature

In tutte le zone, su lotti finitimi é consentito l'accorpamento dei volumi edilizi anche preesistenti previsti da ciascuna zona, nel rispetto delle normative di ciascuna zona edificabile e previo atto d'obbligo di asservimento delle aree interessate dall'accorpamento, a condizione che la riedificazione rispetti l'indice di fabbricabilità di 0,8 mc/mq.

L'altezza massima non potrà essere superiore a m. 10,50 o a quella, se maggiore, del più alto degli edifici preesistenti.

L'area oggetto dell'accorpamento non potrà essere superiore a 3.000 mq.

CAPO V - ZONA DI CONSERVAZIONE DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI LORDE ESISTENTI RESIDENZIALI, NON RESIDENZIALI E A DESTINAZIONE D'USO MISTA

art. 16 - Interventi edilizi - Destinazioni d'uso

In tale zona sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- 1) manutenzione ordinaria
- 2) manutenzione straordinaria
- 3) restauro e risanamento conservativo
- 4) ristrutturazione edilizia
- 5) demolizione e ricostruzione
- 6) eventuale completamento, da accertare in sede di concessione edilizia, fino alla realizzazione di una cubatura corrispondente all'indice di fabbricabilità di 0,8 mc/mq., secondo quanto previsto al successivo art. 17.

CAPO VI - ZONA DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE E A DESTINAZIONE D'USO MISTA

art. 17 - Interventi edilizi - Destinazioni d'uso

In tale zona sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- 1) manutenzione ordinaria
- 2) manutenzione straordinaria
- 3) restauro e risanamento conservativo
- 4) ristrutturazione edilizia
- 5) demolizione e ricostruzione
- 6) completamento fino alla realizzazione di una cubatura corrispondente all'indice di fabbricabilità di 0,8 mc/mq.

Per il completamento, al fine della determinazione della superficie asservita alla costruzione preesistente, farà fede quanto riportato nella relativa concessione a sanatoria; non è consentito ulteriore incremento di cubatura non residenziale oltre quella preesistente qualora tale cubatura sia superiore al 20% di quella totale finale. L'altezza massima non potrà essere superiore a m. 10,50 o a quella, se maggiore, dell'edificio preesistente.

In tale zona non è consentita la trasformazione delle destinazioni d'uso esistenti, salvo che nell'ambito della stessa categoria di cui all'art. 3, par. 2 delle N.T.A. del P.R.G.

Nella zona di completamento è consentita la trasformazione della volumetria non residenziale esistente nell'ambito delle categorie d), e), f), h), di cui all'art. 3 delle N.T.A. di P.R.G.

CAPO VII - ZONA DI NUOVA EDIFICAZIONE

art. 18 - Zona di nuova edificazione residenziale

In tale zona l'edificazione avverrà con indice di fabbricabilità di 0,8 mc/mq ed è consentita la sola destinazione d'uso residenziale.

L'altezza massima non potrà essere superiore a m. 10,50.

art. 19 - Zona di nuova edificazione a destinazione d'uso mista - Comprensorio soggetto a convenzione

In tale zona l'edificazione avverrà con indice di fabbricabilità di 0,8 mc/mq e, oltre alla destinazione d'uso residenziale, sono consentite le destinazioni non residenziali previste nelle categorie d), e), f), h), di cui all'art. 3 delle N. T. A. del P. R. G..

L'altezza massima non potrà essere superiore a m. 14.

Tale zona è delimitata da apposito perimetro ed è denominata "Comprensorio A".

L'edificazione, a carattere misto, all'interno del comprensorio, avverrà secondo un progetto unitario esteso all'intera superficie fondiaria, secondo le quantità indicate nella seguente tabella.

COMPENSORIO SOGGETTO A CONVENZIONE										
compr. n.	sup. tot. mq.	aree fond. mq.	aree pubbl. mq.	volume			It mc./mq	If mc./mq	H max m.	abit. n.
				resid. mc.	non resid. mc.	totale mc.				
A	12.158	3.280	8.878	2.373	5.228	2.077	0,80	2,95	14,00	30
totale	12.158	3.280	8.878	2.373	5.228	2.077	0,80	2,95	14,00	30

Le aree con destinazione pubblica presenti all'interno del perimetro del comprensorio verranno cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale e la cubatura ad esse relativa dovrà essere realizzata sulle restanti aree destinate all'edificazione privata. L'edificazione avverrà subordinatamente alla cessione delle aree con destinazione pubblica ed alla stipula di una convenzione urbanistica secondo l'art. 28 della legge n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione del C. C. n. 37 del 9/3/98. Nel caso risulti la titolarità dell'intera superficie del comprensorio a più proprietari e questi non addivengano all'accordo per la cessione gratuita delle aree con destinazione pubblica, l'edificazione prevista è subordinata alla costituzione di un consorzio dei proprietari; a costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti i 3/4 del valore dell'intero comprensorio sulla base dell'imponibile catastale; il consorzio costituito conseguirà la piena disponibilità del comprensorio mediante l'espropriazione delle aree e degli eventuali manufatti nei confronti dei proprietari non aderenti. Ove il consorzio non proceda all'espropriazione nel termine stabilito dal Comune, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'espropriazione dell'intero comprensorio o limitarla alle aree ed ai manufatti dei proprietari non aderenti.

Art. 20 "Accorpamento della volumetria"

Per le aree ricomprese all'interno di un "Perimetro per accorpamento di volumetria", riportato nell'elaborato n. 4.3 "Zonizzazione su base catastale", la cubatura spettante alla destinazione d'uso residenziale, calcolata secondo l'indice di 0,8 mc./mq. E di quanto previsto all'art. 13 punto c) delle presenti N.T.A., può essere localizzata su altro lotto, limitrofo o no, sempre comunque all'interno del perimetro del Piano Particolareggiato, previo accordo fra proprietari.

Art. 21 "Perimetro di accorpamento"

Per le aree ricomprese all'interno di un "Perimetro di accorpamento", riportato nell'elaborato n. 4.3 "Zonizzazione su base catastale" con un tratteggio regolare fino, nel caso che le aree di proprietà privata destinate a strade, parcheggi, verde e servizi pubblici vengano cedute gratuitamente al Comune, si considerano come appartenenti al lotto dal quale sono state cedute, al solo fine del conteggio della superficie per la individuazione della zona di edificabilità ed il calcolo della cubatura edificabile. La cubatura spettante, a destinazione d'uso residenziale, calcolata sull'intero lotto perimetrato secondo l'indice di 0,8 mc./mq., dovrà essere localizzata sulla porzione di area identificata come fondiaria.

CAPO VIII – USI CIVICI

Art. 22 "Aree di demanio e private gravate da usi civici"

Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme:

- a) le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti;
- b) le terre possedute da Comuni o Frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni;
- c) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agricole comunque nominate;
- d) le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10.06.1927 n° 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 32 della stessa legge 1766/27;
- e) le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute;
- f) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27.

Le terre di demanio collettivo appartenenti al Comune non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927.

Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal Comune, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all'art. 12 della Legge n° 1766 del 16.06.1927.

Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di

occupatori, esse potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e nei termini di cui agli articoli 5,6 e 7 della Legge regionale n° 1 del 03/01/1986.

Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all'art. 8 della citata L.R. 1/86, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente piano, qualora la previsione urbanistica di carattere edificatorio si rende necessaria poiché legata ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n° 1766 del 16.06.1927, ovvero art. 4 della Legge regionale n° 1 del 03.01.1986.

Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente piano, qualora la previsione urbanistica di carattere edificatorio si rende necessaria poiché legata ad un ordinario sviluppo urbanistico del territorio, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n° 1766 del 16.06.1927, ovvero art. 4 della Legge regionale n° 1 del 03.01.1986.

Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza.

INDICE

<u>TITOLO I</u>	<u>GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO</u>	
CAPO I	GENERALITÀ'	
art. 1	Validità delle norme	pag. 1
art. 2	Applicazione della legge n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni	" 1
art. 3	Rinvio a norme generali	" 1
art. 4	Perimetro del Piano Particolareggiato	" 1
CAPO II	NORME GENERALI	
art. 5	Distacchi	" 2
art. 6	Accessori	" 2
art. 7	Costruzioni in aderenza	" 2
art. 8	Lotti minimi	" 2
art. 9	Obbligo di mantenere in buono stato gli edifici	" 2
art. 10	Sistemazione zone di distacco	" 3
art. 11	Recinzioni	" 3
CAPO III	CONTENUTO DEL PIANO	
art. 12	Zone di edificabilità	" 3
art. 13	Sedi viarie e parcheggi pubblici, verde pubblico, servizi pubblici di quartiere	" 3
TITOLO II	<u>EDIFICAZIONE</u>	
CAPO IV	GENERALITA'	
art. 14	Quote	" 5
art. 15	Accorpamento delle cubature	" 5
CAPO V	ZONA DI CONSERVAZIONE DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI LORDE ESISTENTI RESIDENZIALI, NON RESIDENZIALI E A DESTINAZIONE D'USO MISTA	
art. 16	Interventi edilizi – Destinazioni d'uso	" 6
CAPO VI	ZONA DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE, E A DESTINAZIONE D'USO MISTA	
art. 17	Interventi edilizi – Destinazioni d'uso	" 6

CAPO VII	ZONA DI NUOVA EDIFICAZIONE	
Art. 18	Zona di nuova edificazione residenziale	“ 7
Art. 19	Zona di nuova edificazione a destinazione d’uso mista – Comprensorio soggetto a convenzione	“ 7
Art. 20	“Accorpamento della volumetria”	“ 8
Art. 21	“Perimetro di accorpamento”	“ 8
CAPO VIII – USI CIVICI		
Art. 22	Aree di demanio e private gravate da usi civici	“ 8